

Garante Regionale dei diritti della persona
2 Novembre 2016

segnalazione e denuncia

Avv. Liala Bon



L'informazione

E' la raccolta delle situazioni di pregiudizio o di rischio di pregiudizio in cui versa il minore, segnalate ai servizi sociali da soggetti individuali (il minore stesso, un familiare, un vicino di casa, ...) o collettivi (la scuola, l'ospedale, le strutture d'accoglienza, le forze dell'ordine, ...).

Va presa in considerazione anche la segnalazione anonima purché circostanziata.

L'informazione acquisita va valutata dal servizio in modo oggettivo.



La segnalazione

E' la comunicazione scritta attraverso cui i servizi responsabili della protezione e della cura di un minore informano l'autorità giudiziaria (minorile o ordinaria) di una situazione di rischio o di pregiudizio o di compromissione dei diritti in cui lo stesso versa, in presenza di condotte omissive o commissive dei genitori a danno del figlio.

Consiste in una relazione contenente tutte le informazioni relative al caso che permettono d'individuare la reale situazione del minore: interventi già effettuati, problematiche del nucleo familiare, situazione di pregiudizio del minore, risorse familiari attivabili, presa in carico specialistica, ..



La segnalazione

La segnalazione - a differenza della denuncia - riguarda “un affare civile” ovvero la tutela dei diritti del minore.

Alla tutela governata dal principio di beneficenza si sostituisce o si aggiunge la tutela giurisdizionale.

La decisione di segnalare deve essere adottata preferibilmente in sede collegiale (*cfr.* UVDM;) sì da impegnare le responsabilità dei servizi competenti.



La segnalazione

Alla Procura presso il Tribunale per i minorenni si segnalano obbligatoriamente lo stato di abbandono (art. 9 legge n.184/83); l'allontanamento in via d'emergenza e il collocamento in luogo sicuro (art. 403 cc); la prostituzione di un minore (art. 2 legge n.269/98) e la presenza di un minore straniero privo di assistenza, vittima di reati di prostituzione e di pornografia minorile o tratta e commercio (art. 2 legge n.269/98).

Si possono segnalare le situazioni di pregiudizio o rischio di pregiudizio che necessitano di limitazioni della responsabilità genitoriale (*cfr.* visite protette, allontanamento dai genitori, sostegno psicologico, ..); la modifica del regime giuridico precedentemente stabilita dall'autorità giudiziaria; le situazioni che richiedono interventi rieducativi per il minore che dà prova di irregolarità del carattere o della condotta (art. 25 rdl n.1404/34).

La segnalazione

Inoltrata la segnalazione, la Procura Minorile può

- archiviare il caso, ritenendo ad esempio che il servizio sociale possa agire nell'alveo della beneficità;
- chiedere al servizio sociale competente un'indagine sul minore e sul nucleo familiare o un approfondimento del caso anche interessando i servizi specialistici;
- presentare ricorso al Tribunale per i Minorenni con richiesta di pronunciare provvedimenti *de potestate* o sull'adottabilità o rieducativi.

La segnalazione per l'inadempienza scolastica

La scuola segnala al Sindaco del comune di residenza del minore la prolungata e non motivata assenza dello stesso. Il Sindaco diffida i genitori a garantire la frequenza scolastica del figlio.

Possono essere attivati, in collaborazione con i servizi sociali o specialistici, progetti personalizzati per facilitare la ripresa o per affrontare specifiche problematiche.

In caso di inottemperanza il Sindaco può denunciare alla procura ordinaria l'inadempienza (art. 731 cp) e/o valutare se segnalare alla procura minorile per gli interventi civili a tutela del minore.



La denuncia

La denuncia ha per oggetto la “notizia di reato”.

Ai sensi delle leggi vigenti i reati possono essere

- PERSEGUIBILI A QUERELA DI PARTE

L’Autorità Giudiziaria procede solo su espressa richiesta di punizione del reo da parte della vittima.

- PERSEGUIBILI D’UFFICIO

L’Autorità Giudiziaria procede indipendentemente da una istanza di punizione del reo da parte della vittima.



Il minore vittima di reato

Diritto di querela (art. 120 e ss cp)

Se la persona offesa da un reato è un minore ?

Per i minori degli anni 14 il diritto è esercitato dal genitore o dal tutore; se non vi è chi ha la rappresentanza o chi l'esercita si trova in conflitto d'interessi con il minore, il diritto è esercitato da un curatore speciale.

I minori che hanno compiuto i 14 anni possono esercitare tale diritto e possono esercitarlo, in loro vece, il genitore o il tutore o il curatore, nonostante la volontà contraria, espressa o tacita, del minore. La rinuncia alla facoltà di esercitare la querela, fatta dal genitore/tutore/curatore, non priva il minore che ha compiuto 14 anni del diritto di proporla.

Denuncia da parte di pubblici ufficiali e incaricati di un pubblico servizio

Art. 331 c.p.p.

I pubblici ufficiali e gli incaricati di un pubblico servizio che, nell'esercizio o a causa delle loro funzioni o del loro servizio, hanno notizia di un reato perseguibile d'ufficio, devono farne denuncia.

Art. 357 c.p.

Agli effetti della legge penale, sono pubblici ufficiali coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria, amministrativa.

Agli stessi effetti è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi.

Denuncia da parte dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio

Art. 358 c.p.

Agli effetti della legge penale, sono incaricati di un pubblico servizio coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio.

Per pubblico servizio deve intendersi un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di quest'ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale.



Chi sono in ambito scolastico ?

Sono pubblici ufficiali: dirigenti/direttori di tutte le istituzioni formative; insegnanti delle scuole statali e degli istituti legalmente riconosciuti o parificati (*cfr.* Cass. civ. n.3304/99; Cass. Pen. 14.02.01);

Sono incaricati di pubblico servizio: collaboratori scolastici (*cfr.* Cass. Civ. n.17914/03).



Contenuto e tempistica

La denuncia, ex art. 331 c.p.p., deve essere fatta:

- per iscritto, con l'esposizione degli elementi essenziali del fatto, l'indicazione del giorno dell'acquisizione della notizia e le fonti di prova note;
- anche quando non sia individuabile la persona alla quale il reato è attribuito;
- presentata o trasmessa senza ritardo al pubblico ministero od ad un ufficiale di polizia giudiziaria;
- se più persone sono obbligate per il medesimo atto è possibile redigere e sottoscrivere un'unica denuncia.

Il referto, ex art. 334 c.p.p., deve pervenire al pubblico ministero od ad un ufficiale di polizia giudiziaria:

- entro 48 ore; ma se vi è pericolo nel ritardo, immediatamente;
- indica le notizie che servono a stabilire le circostanze del fatto, i mezzi con cui è stato commesso e gli effetti.

Omissione di denuncia del pubblico ufficiale e dell'incaricato di un pubblico servizio

L'art. 361 c.p. prevede che il pubblico ufficiale, il quale omette o ritarda di denunciare all'Autorità giudiziaria, od ad un'altra Autorità che a quella abbia l'obbligo di riferirne, un reato di cui ha avuto notizia nell'esercizio o a causa delle sue funzioni, è punito con la multa da € 30 a € 516. Tale disposizione non si applica se si tratta di delitto punibile a querela della persona offesa.

L'art. 362 c.p. prevede che l'incaricato di un pubblico servizio che omette o ritarda di denunciare all'Autorità indicata nell'articolo precedente un reato del quale abbia avuto notizia nell'esercizio o a causa del servizio è punito con una multa fino ad € 103. Tale disposizione non si applica se si tratta di reato punibile a querela della persona offesa né si applica ai responsabili delle comunità terapeutiche socio-riabilitative per fatti commessi da persone tossicodipendenti affidate per l'esecuzione del programma definito da un servizio pubblico.

A chi si presenta

- Se l'autore del reato è persona maggiore d'età
 - - ad un ufficiale di polizia giudiziaria (carabinieri)
 - - alla Procura presso il Tribunale Ordinario

- Se l'autore del reato è persona minore d'età
 - - ad un ufficiale di polizia giudiziaria (carabinieri)
 - - alla Procura presso il Tribunale per i Minorenni

Comunicazione al TM

Art. 609 decies cp

Quando si procede per taluno dei delitti di riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù, prostituzione minorile, pornografia minorile, violenza sessuale, corruzione di minorenni, ... commessi a danno di un minorenni o per il reato di atti sessuali con minorenni, maltrattamenti contro familiari conviventi, atti persecutori commessi in danno di un minorenni o da un genitore di minorenni in danno dell'altro, il PM ne dà notizia al Tribunale per i minorenni.

Quando si procede per i reati di maltrattamenti contro familiari conviventi, violenza sessuale aggravata, atti persecutori commessi a danno di un minore o da un genitore di minorenni in danno dell'altro, la comunicazione di cui sopra si considera effettuata anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti ex art. 155 e ss, 330 e 333 cc.

L'assistenza affettiva e psicologica del minore è assicurata in ogni stato e grado del procedimento, dalla presenza dei genitori o altre persone idonee .. in ogni caso dai servizi minorili dell'amministrazione della giustizia e dei servizi istituiti dagli enti locali .

Chi denuncia ?

La responsabilità penale è personale.

La decisione di denunciare un reato deve essere assunta anche dal singolo operatore sociale, sebbene sia sempre auspicabile che venga assunta in sede “collegiale” (*cfr.* UVDM).

In ambito scolastico, l'insegnante che ha raccolto la *notitia criminis* ha l'obbligo della denuncia, sebbene sia auspicabile che venga sostenuta dal dirigente (che può controfirmare l'atto).

La denuncia in genere non interrompe gli interventi sociali di sostegno/protezione, ma sarà necessario un raccordo tra gli operatori e il magistrato titolare del procedimento penale o con le forze dell'ordine per evitare interferenze.

Chi denuncia ?

La denuncia di un reato perseguibile d'ufficio non è fonte di responsabilità civile per danni a carico del denunciante (art. 2043 cod. civ.) anche in caso di proscioglimento o di assoluzione del denunciato, a meno che essa non integri gli estremi del delitto di calunnia.

L'art. 368 c.p. punisce chi - con denuncia, querela, richiesta o istanza diretta all'autorità giudiziaria o ad altra autorità che a quella ha l'obbligo di riferire - incolpa di un reato taluno che sa innocente o simula a carico di lui le tracce di un reato.



Imputabilità del minore

Art.li 85, 97 e 98 cp

Nessuno può essere punito per un fatto previsto dalla legge come reato se, al momento in cui l'ha commesso, non era imputabile.

Imputabile è chi ha la capacità di intendere e volere.

Non è imputabile chi al momento in cui ha commesso il fatto non aveva compiuto di quattordici anni.

E' imputabile chi, nel momento in cui ha commesso il fatto, aveva compiuto i quattordici anni, ma non ancora i diciotto, se aveva la capacità di intendere e volere (non presunta, ma accertata in concreto). Quando vi è incertezza sull'età, il giudice dispone una perizia (l'esame radiologico del polso è idoneo strumento d'accertamento). Se permangono dubbi, la minore età è presunta.

La denuncia e l'imputabilità del minore

L'obbligo di denuncia di un reato perseguibile d'ufficio sussiste

- sia se il minore è vittima del reato
- sia se il minore è autore del reato: anche nel caso di infra-quattordicenne, cui - pur non essendo imputabile - può essere applicata una misura di sicurezza o una misura amministrativa.



La competenza amministrativa-rieducativa del Tribunale per i minorenni

Il minore “irregolare” nella condotta e nel carattere

L'art. 25 del rdl n.1404/34 prevede che quando un minore degli anni 18 dà manifeste prove di irregolarità della condotta o del carattere, il Procuratore della Repubblica, l'ufficio di servizio sociale minorile, i genitori, il tutore, gli organismi di educazione, di protezione e di assistenza dell'infanzia e dell'adolescenza, possono riferire i fatti al Tribunale per i minorenni, il quale .. esplica approfondite indagini sulla personalità del minore e dispone una delle seguenti misure:

- 1) Affidamento del minore al servizio sociale minorile;
- 2) Collocamento in casa di rieducazione o istituto medico-psico-pedagogico (soppressi 01.01.78).

Le misure amministrative

La finalità: rieducazione dei minori; controllo della devianza.

Presupposti dell'art. 25 sono la minore età, senza previsione di un limite minimo e la manifesta prova di irregolarità della condotta e del carattere, senza una definizione normativa del concetto. Si può concretizzare in alcolismo, tossicodipendenza, comportamenti pre-devianti, quali ripetute fughe di casa, prostituzione.

Le nuove forme di devianza consistono in aggressioni all'altrui persona (bullismo, violenza degli *ultras* e dei *naziskin*) o in danneggiamenti ai beni della collettività (atti di vandalismo; *tags* a scuole, treni, monumenti).



Le misure amministrative

All'atto dell'affidamento del minore al servizio sociale dell'ente locale (*cfr.* DPR n.616/77) viene redatto un verbale che potrà prevedere

le **PRESCRIZIONI** in ordine all'istruzione/lavoro/terapie/ ..

l'ALLONTANAMENTO DA CASA con indicazione di un luogo diverso di collocamento e di persone/enti che si occuperanno del minore.

“Affidamento” significa realizzazione di un progetto educativo sul cui svolgimento il servizio deve vigilare, con la collaborazione, se possibile, della famiglia.

Il servizio riferisce periodicamente al TM; propone eventuali modifiche.

Il prosieguo amministrativo

È un istituto che consente la continuazione e lo sviluppo di progetti d'accompagnamento all'autonomia del ragazzo - già preso in carico dal servizio sociale e soggetto a provvedimenti amministrativi o civili (*cfr.* rinvio all'art. 333 cc contenuto all'art. 26 rdl n.1404/34) - sino al compimento dei 21 anni.

L'istanza è presentata all'autorità giudiziaria minorile (procura o tribunale a seconda dello stato della procedura inerente il minore), raccolto il consenso del minore, prima che raggiunga la maggior età.

Le misure di sicurezza

La misura di sicurezza (art.li 36 e seg. DPR n.448/88) presuppone

- la commissione di un reato (a prescindere dall'imputabilità o meno del soggetto minore) a differenza della misura amministrativa;
- la “pericolosità sociale qualificata” (gravità del fatto, condizioni morali del nucleo familiare, personalità dell'imputato, sussistenza di concreto pericolo che il minore commetta delitti con uso di armi, con altri mezzi di violenza personale o diretti contro la sicurezza collettiva o gravi delitti di criminalità organizzata) e non solo la “pericolosità generica” come per la misura amministrativa.

L'eventuale affidamento del minore fa capo ai servizi minorili dell'amministrazione della giustizia, che collaborano con i servizi di assistenza degli enti locali.

Entrambe le misure comportano una limitazione alla sfera giuridica del destinatario.

Tipologie delle misure di sicurezza

1) Riformatorio giudiziario si esegue nelle forme del collocamento in comunità: i centri per la giustizia minorile stipulano convenzioni con comunità pubbliche e private, associazioni e cooperative debitamente autorizzate oppure organizzano proprie comunità anche in gestione mista con gli enti locali (gestione di tipo familiare; presenza anche di minori non sottoposti a procedimenti penali).

2) Libertà vigilata si esegue nella forma delle prescrizioni (imposizione di specifiche attività di studio/lavoro/..) e della permanenza presso l'abitazione familiare o altro luogo di dimora privata anche con limiti o divieti di comunicare con terzi.

